

Decreto del Presidente della Repubblica del 9 giugno 2000 n. 277 -

Regolamento recante disciplina all'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, a norma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 11 ottobre 2000 - Nota:

Ai sensi dell'art. 61, comma 2 decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 a partire dall'anno 2012 al credito di imposta riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al presente decreto non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Preambolo

Preambolo.

Articolo 1

Riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti di attività di autotrasporto merci.

Articolo 2

Credito e formazione del reddito imponibile.

Articolo 3

Contenuto della dichiarazione da presentarsi presso l'ufficio del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

Articolo 4

Controllo delle dichiarazioni.

Articolo 5

Disposizioni.

Articolo 6

Rilascio fatture senza specificazione dell'autoveicolo nella dichiarazione.

Articolo 7

(Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).

Articolo 8

Pubblicazione ed entrata in vigore.

Preambolo - Preambolo.

In vigore dal 11 ottobre 2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'apposita commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite, con cadenza annuale, fino 31 dicembre 2004, le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, valgono a titolo di aumenti intermedi occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote sui citati prodotti decorrenti dal 1 gennaio 2005;

Visto l'articolo 8, comma 10, lettera e), della medesima legge n. 448 del 1998, come sostituito dall'articolo 7, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 448, secondo cui le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui al medesimo articolo 8 sono destinate, tra l'altro, a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti l'attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;

Visto l'articolo 7, comma 16, della menzionata legge n. 488 del 1999, secondo cui le disposizioni di cui al comma 15 del medesimo articolo 7 hanno effetto a decorrere dal 16 gennaio 1999;

Visto l'articolo 8, comma 13, della citata legge n. 448 del 1998, il quale prevede che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 8;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, di concerto con il capo del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione, in data 24 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999, che ha rideterminato, a decorrere dal 16 gennaio 1999, le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;

Vista la prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada;

Visto il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio del 26 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 95 del 9 aprile 1992;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come successivamente modificato, ed in particolare l'articolo 38-ter;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 2000;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 - Riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti di attivita' di autotrasporto merci.

In vigore dal 11 ottobre 2000

1. A decorrere dal 16 gennaio 1999, la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attivita' di autotrasporto merci prevista dall'[articolo 8, comma 10, lettera e\), della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#), come sostituito dall'[articolo 7, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), e' determinata in un ammontare pari agli incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, disposti per effetto dell'articolo 8, commi 5 e 6, della medesima [legge n. 448 del 1998](#), rapportata ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento. Il credito derivante da tale riduzione, sempreche' di importo non inferiore a 25 euro, puo' essere utilizzato dal beneficiario in compensazione, ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), ovvero riconosciuto al medesimo mediante rimborso della relativa somma, secondo le modalita' stabilite dal presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento, per "esercenti le attivita' di autotrasporto merci" si intendono le imprese che esercitano attivita' di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte nell'albo istituito con [legge 6 giugno 1974, n. 298](#), e successive modificazioni, o in conto proprio munite della licenza di cui all'articolo 32 della medesima legge ed iscritte nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio, d'ora in avanti denominate "esercenti nazionali", nonche' le imprese appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria per trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi di cui al [regolamento \(CEE\) n. 881/92](#) del Consiglio, ovvero in conto proprio esentate, ai sensi dell'[articolo 13 del medesimo regolamento \(CEE\) n. 881/92](#) del Consiglio che ha modificato l'articolo 1 della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, da ogni regime di licenze comunitarie e da ogni altra autorizzazione in presenza delle condizioni previste dall'allegato II, punto 4, di detto [regolamento \(CEE\) n. 881/92](#), d'ora in avanti denominate "esercenti comunitari".

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 - Credito e formazione del reddito imponibile.

In vigore dal 11 ottobre 2000

1. Il credito di cui al comma 1 dell'articolo 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 - Contenuto della dichiarazione da presentarsi presso l'ufficio del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

In vigore dal 29 aprile 2012

1. Per ottenere il beneficio di cui al comma 1 dell'articolo 1, gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari presentano al competente ufficio del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, d'ora in avanti denominato "ufficio", (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, apposita dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale o negoziale dell'impresa ai sensi dell'[articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15](#), e del [comma 11 dell'articolo 3](#)

della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 contiene: la denominazione dell'impresa, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale o la partita IVA, il codice identificativo della ditta limitatamente agli esercenti comunitari, le generalita' del titolare o del rappresentante legale o negoziale, gli estremi degli atti previsti dall'articolo 1, comma 2, l'indicazione dell'eventuale titolarita' di depositi o di distributori privati di carburanti ad imposta assolta, con specificazione della capacita' di stoccaggio dei relativi serbatoi contenenti gasolio destinato al rifornimento degli autoveicoli aventi titolo al beneficio, nonche' degli estremi della licenza fiscale, se prescritta, di cui all'articolo 25, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

3. Nella dichiarazione sono riportati i seguenti ulteriori elementi: il numero di autoveicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate in ordine ai quali compete il beneficio e, con riferimento ai dati delle fatture di acquisto contenenti anche gli estremi della targa dell'autoveicolo rifornito, il numero totale dei litri di gasolio consumati per i quali si richiede il rimborso, nonche' l'importo dello stesso espresso in lire italiane ed in euro. Per gli esercenti comunitari si fa riferimento ai dati delle fatture anch'esse contenenti gli estremi della targa dell'autoveicolo rifornito, gia' presentate al competente ufficio del Dipartimento delle entrate ai fini del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), concesso ai sensi dell'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti. Qualora gli esercenti comunitari non abbiano presentato domanda di rimborso dell'IVA, allegano alla dichiarazione le fatture in originale, che vengono restituite all'interessato decorsi trenta giorni dalla relativa richiesta.

4. Nel caso di titolarita' dei depositi e dei distributori di cui al comma 2, nella dichiarazione e' contenuta l'attestazione che il gasolio custodito nei medesimi e' stato utilizzato esclusivamente per il rifornimento degli autoveicoli di massa massima complessiva non inferiore ad 11,5 tonnellate per i quali compete il beneficio. Qualora invece i predetti impianti siano utilizzati anche per il rifornimento di altri automezzi, nel prospetto di cui al comma 6 del presente articolo e' riportato, oltre agli ulteriori elementi richiesti, anche l'elenco completo di tali automezzi con i relativi dati identificativi.

5. Nella dichiarazione sono anche riportati: la modalita' prescelta di fruizione del credito di cui all'articolo 1, comma 1, e l'impegno a presentare, a richiesta dell'ufficio, i documenti giustificativi concernenti gli elementi dichiarati.

6. Alla dichiarazione e' allegata copia dei certificati di immatricolazione degli autoveicoli aventi titolo al beneficio, nonche' un prospetto, costituente parte integrante della dichiarazione stessa, riportante i seguenti ulteriori dati per singolo autoveicolo: il numero di targa, il chilometraggio registrato dal contachilometri alla chiusura del periodo considerato, il proprietario ovvero, nel caso di contratto di locazione con facolta' di compera o di contratto di noleggio di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, l'intestatario dei predetti contratti che parimenti sono allegati in copia.

7. Qualora la documentazione prescritta dal presente articolo sia stata gia' precedentemente allegata, nelle successive dichiarazioni e' sufficiente farne riferimento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 - Controllo delle dichiarazioni.

In vigore dal 24 gennaio 2012

1. L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di cui all'articolo 3 e la documentazione a corredo, entro trenta giorni dal ricevimento ne controlla la regolarita', invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di quarantacinque giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti; inoltre, entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione ovvero degli elementi e della documentazione mancanti, determina l'importo complessivo del credito spettante e, nel caso di richiesta di rimborso, emette apposito titolo per il pagamento di tale importo secondo le norme vigenti in materia di contabilita' di Stato. In caso di emissione tardiva del titolo di pagamento sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile calcolati sul citato importo dalla scadenza del predetto termine di sessanta giorni alla data di emissione del titolo stesso. Qualora non vi siano i presupposti per il riconoscimento del credito, l'ufficio ne da' comunicazione all'interessato mediante notifica del provvedimento di diniego ed agli altri uffici interessati secondo le disposizioni del decreto di cui all'articolo 7. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di controllo circa la veridicita' della predetta dichiarazione.

2. Decorsi i sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell'ufficio, della dichiarazione ovvero degli elementi mancanti senza che al soggetto sia stato notificato il provvedimento di diniego di cui al comma 1, l'istanza si considera accolta e il medesimo puo' utilizzare l'importo del credito spettante in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, qualora ne abbia fatto richiesta. In tali casi l'ufficio competente puo' annullare, con provvedimento motivato, l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine prefissatogli dall'ufficio stesso.

3. Gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, utilizzano il credito in compensazione entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui e' sorto per effetto delle disposizioni di cui al comma 2. Per la fruizione dell'eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno.

4. Nel caso di esercenti nazionali, nonche' di esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, l'ufficio comunica agli uffici interessati di cui al comma 1, i dati relativi al beneficiario, l'entita' e la modalita' del rimborso.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 - Disposizioni.

In vigore dal 11 ottobre 2000

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni di cui al decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, di concerto con il capo del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione, 24 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999, si applicano per le cessioni di gasolio effettuate dagli esercenti di impianti stradali di distribuzione carburanti a tutti i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1. Per il periodo dal 16 gennaio 1999 fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento e limitatamente a quelli tra i predetti soggetti nei confronti dei quali il citato decreto 24 giugno 1999 non prevede il rilascio da parte degli esercenti distributori stradali della fattura per le cessioni di gasolio, la scheda carburanti di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444](#), tiene luogo della fattura per gli effetti previsti dall'[articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457](#), convertito dalla [legge 27 febbraio 1998, n. 30](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 - Rilascio fatture senza specificazione dell'autoveicolo nella dichiarazione.

In vigore dal 11 ottobre 2000

1. Per il periodo dal 16 gennaio 1999 alla data di entrata in vigore del presente regolamento il credito spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e' concesso secondo le previsioni di cui ai precedenti articoli e, qualora in tale periodo le fatture siano state rilasciate senza specificazione dell'autoveicolo rifornito, nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, e' indicato, con riferimento ai dati delle fatture stesse, il quantitativo di gasolio consumato dall'autoveicolo avente titolo al beneficio. Relativamente al medesimo periodo, in caso di non obbligatorietà del rilascio della fattura, il beneficiario fa riferimento ai dati desunti dalla scheda carburanti indicata nell'articolo 5.

2. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 relative all'anno 1999 e' fissato in sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 7 - (Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).

In vigore dal 11 ottobre 2000

(Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).

[Torna al sommario](#)

Articolo 8 - Pubblicazione ed entrata in vigore.

In vigore dal 11 ottobre 2000

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Torna al sommario](#)
